



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 26

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Ciambetti, Sponda, Baldin, Zottis, Polato e Formaggio *

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 18
“ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 gennaio 2021.

* Con nota del 19 gennaio 2021, prot. 827 la consigliera Zottis ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 22 gennaio 2021, prot. 1121 i consiglieri Polato e Formaggio hanno sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 18 “ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)”

Relazione:

Come noto il Corecom è organo di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni: esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nell’ultimo mandato, che ha segnato l’avvio delle cosiddette “deleghe di seconda fase”, ha altresì intrapreso attività di carattere innovativo, come l’istituzione dello Sportello per la tutela della reputazione digitale (“Sportello Help Web Reputation”) e l’organizzazione di eventi formativi sul cyberbullismo nelle scuole secondarie in ciascun ambito provinciale.

Deve darsi conto che il Corecom, sulla base dei questionari compilati dagli utenti, ha conseguito un giudizio positivo superiore al 95% per tutte le attività, con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di definizione.

Anche durante il lockdown il Corecom ha garantito con continuità l’erogazione dei servizi ed è stato riscontrato un aumento della produttività del personale impiegato nel lavoro agile, come dimostra l’incremento pari al 25% del numero delle udienze di conciliazione svolte nel periodo marzo-ottobre 2020 rispetto al numero delle udienze gestite nel periodo marzo-ottobre 2019.

Con il presente progetto di legge si ritiene (articolo 1), anche sulla scorta di quanto già operato da altre regioni, di eliminare, a regime, il divieto di rielezione immediata (oggi in Veneto sono possibili più mandati, ma con il limite della non consecutività) e stabilire la possibilità di rielezione per massimo due mandati consecutivi, atteso che tale modifica, peraltro in linea con il principio generale del doppio mandato consecutivo per le nomine e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 1997, consente di garantire adeguata continuità istituzionale nell’organo di gestione, di consulenza della Regione e di controllo in materia di comunicazioni; d’altro canto prevedere un secondo mandato consecutivo costituisce un mero ampliamento delle possibilità di scelta del Consiglio regionale, che nella propria discrezionalità potrà rieleggere uno, tutti o nessuno dei componenti.

I successivi articoli costituiscono (articolo 2) un adeguamento della disciplina delle incompatibilità ai mutamenti intervenuti nell’assetto istituzionale delle autonomie locali (con riferimento alle città metropolitane) ed (articolo 3) il recepimento espresso, anche in legge, del percorso che ha condotto alla attivazione delle cosiddette “deleghe di seconda fase”, avendo il Consiglio regionale individuato in tali deleghe, previste dalla convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 fra il Presidente dell’AGCOM e il Presidente del Corecom del Veneto (in adesione all’accordo quadro del 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome) e nel considerevole ampliamento delle competenze del Corecom che ne deriva, occasione ulteriore e nel contempo riconoscimento, del rafforzamento del ruolo istituzionale di presidio sul territorio a garanzia dei cittadini e degli utenti, nonché di interlocutore privilegiato per gli operatori del settore delle comunicazioni (ed a tale proposito si rimanda a quanto già illustrato, più

ampiamente, in sede di deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 2017 e n. 8 del 2018).

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 4) e di immediata entrata in vigore (articolo5)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 18
“ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM)”.**

1. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituito:

“7. I componenti sono rieleggibili per una sola volta, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.

2. Il comma 10 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituito:

“10. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i componenti in carica nella prima seduta del Comitato.”.

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM)”.**

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituita:

“e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane”.

**Art. 3 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM)”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituito:

“1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 e della Convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, in adesione all’accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome e ai successivi accordi quadro.”.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".....	3
Art. 3 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".....	3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	3